



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNANO
Via B. Lesen, 2 - 00063 - CAMPAGNANO DI ROMA – (RM)
☎ 069041122 Fax 069042909
C.F. 97197660588 - C.M. RMIC86645E - 31° Distretto Scolastico
sito web: www.iccampagnano.edu.it e-mail: RMIC86600E@istruzione.it
PEC: rmic86600E@pec.istruzione.it

Campagnano di Roma, 24 marzo 2025

Ai docenti

Oggetto: **recupero permessi brevi ex art. 16 CCNL 29 novembre 2007**

In generale i permessi brevi di cui al succitato art. 16 del CCNL, fruiti dal personale docente per un massimo di 2 unità orarie giornaliere (non frazionabili), non vanno giustificati ma vanno recuperati. Vi sono però dei casi particolari, che qui esaminiamo.

1 - Permessi per visite specialistiche o corsi di formazione

Il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto per il triennio 2024-27, sottoscritto in via definitiva lo scorso 17 marzo, stabilisce che *“per il personale docente i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL 29-11-2007 qualora siano fruiti per visite specialistiche, accertamenti diagnostici, corsi di formazione o aggiornamento, o motivi di salute, non sono soggetti a recupero”*. In questi casi il docente deve però fornire alla segreteria un idoneo giustificativo.

2 - Permessi fruiti in occasione di impegni collegiali

I permessi orari fruiti in occasione di impegni collegiali vanno recuperati in ragione di un'ora di supplenza ogni 2 ore di permesso. Ciò discende dall'art. 16 comma 3 del succitato CCNL: *“Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi”*. Il recupero, dunque:

- a) è un obbligo contrattuale
- b) va effettuato *“in relazione alle esigenze di servizio”*; dunque non quando fa comodo al dipendente (o su richiesta dello stesso) ma quando serve alla scuola, come comunicato dal Coordinatore di plesso. Nel richiedere il recupero del permesso orario il Coordinatore terrà presente l'art. 15 comma 3 del Contratto Integrativo d'Istituto: *“Il giorno e l'ora del recupero sarà preferibilmente (dunque non necessariamente) contiguo all'orario di servizio già previsto per il giorno”*;
- c) per il personale docente avviene in forma di supplenze o di interventi didattici integrativi. Il CCNL non fa distinzioni tra permessi fruiti in ore che sarebbero state di lezione o in ore di riunioni collegiali: indipendentemente da ciò, le ore vanno recuperate *prioritariamente* come ore di lezione (o supplenza)

Chiaramente un'ora di impegni collegiali è meno impegnativa di un'ora di docenza. La tabella E1.6 del CCNL "Istruzione e Ricerca" 2019-21 stabilisce che le ore aggiuntive di docenza sono retribuite il doppio delle ore aggiuntive prestate in attività funzionali, fissando così una sorta di equivalenza tra un'ora di docenza e due ore di attività funzionali. Per analogia si ritiene che tale equivalenza vada applicata anche al recupero dei permessi orari fruiti dal personale docente.

3 – Mancato recupero

L'art. 16 comma 4 del CCNL 29 novembre 2007 stabilisce che *"Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate"*. Per *"fatto imputabile al dipendente"* si intende il reiterato rifiuto ad effettuare il recupero che gli venga richiesto dal Coordinatore di plesso attraverso una e-mail inviata alla casella istituzionale "@iccampagnano.edu.it", a prescindere dalla motivazione del rifiuto.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Michele Nicolò Angileri

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993